



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 307/2021 I

Il Presidente del Tribunale

Rilevato

- che alla data del 31 gennaio 2021 cesseranno di avere vigore le linee guida emanate in data 25/30 novembre scorso;
- che perdura la situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID 19 e che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato al 30 aprile 2021 dall'art.1 del d.l. 14 gennaio 2021 n.2;

Avuto riguardo alle ulteriori relazioni di aggiornamento COVID 19 al Documento Valutazione Rischi del Tribunale, datate 2 dicembre 2020 e 12 dicembre 2020, redatte dal Responsabile S.S.P. di questo Tribunale;

Ritenuto che appare opportuno impartire nuove disposizioni, come sotto meglio specificate, con validità sino al 30 Aprile 2021, volte alla regolamentazione delle udienze civili e penali, a contemperare le esigenze di tutela della salute sia degli avvocati che di tutti i soggetti che operano all'interno del Tribunale ed a consentire al foro un più sereno esercizio del diritto di difesa pur nella sempre drammatica situazione logistica di ristrettezza degli spazi;

tenuto conto delle linee guida approvate dal CSM nella seduta plenaria del 4 novembre 2020;

sentiti,

- i Presidenti delle sezioni civili e penali di questo Tribunale;
- il Dirigente Amministrativo di questo Tribunale;
- il Presidente f.f. della Corte di Appello di Catania;
- il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania;
- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;

DISPONE

Settore civile

Tutti i magistrati, togati ed onorari, sono invitati a trattare tutte le udienze civili, che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, in modalità cartolare, sino al massimo termine consentito, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020 e regolamentata nelle precedenti linee guida emanate dal Presidente del Tribunale di Catania, in data 8 maggio 2020.

Nelle udienze sino al 30 aprile 2021, i procedimenti che non potranno essere trattati con modalità cartolare saranno, in ogni caso, fissati e chiamati ad intervalli non inferiori a 15 minuti l'uno dall'altro, e con tutte le ulteriori cautele ritenute necessarie dai Presidenti e dai giudici, ivi compresa la possibilità di tenere le udienze a porte chiuse, al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati tra le persone e consentire il rispetto delle distanze indicate dall'Autorità sanitaria.

Quanto alle udienze destinate alla assunzione di mezzi istruttori, esse saranno limitate ai casi in cui ricorreranno ragioni di urgenza e ad un numero di testi per udienza che consenta di contenerne la durata.

A richiesta di tutte le parti in causa che, preferibilmente entro sette giorni prima dell'udienza e, comunque, in epoca congrua precedente alla udienza presentino istanza di rinvio anche genericamente motivata sulla situazione emergenziale causata dal covid e dal pericolo di contagio per le peculiari situazioni logistiche degli uffici giudiziari catanesi, il processo potrà essere rinviato ad altra udienza. Si invitano tutti i giudici a valutare favorevolmente dette istanze.

Le istanze presentate da una sola parte in causa e non da tutte potranno essere valutate sulla base della documentazione eventualmente prodotta.

Si invitano tutti i giudici alla emissione telematica di provvedimenti di rimodulazione dei propri ruoli qualora ciò sia necessario al fine di distanziare nel tempo la trattazione dei procedimenti già fissati, anche tenendo conto delle priorità di trattazione e definizione già indicate nel programma di gestione e smaltimento dell'arretrato, oggi in vigore.

Quanto alle udienze di prime comparizione

- il presidente ed i giudici della sezione lavoro, qualora non sia possibile svolgere la stessa in modalità cartolare o telematica, sono invitati a fissarle in giorni ed orari che consentano il loro scaglionamento nel tempo (non più di un processo ogni 15 minuti);
- i giudici delle sezioni civili ordinarie, qualora non sia possibile svolgere la stessa in modalità cartolare o telematica, sono invitati a differirne la data, ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., ed a rifissarle in giorni ed orari differenti, per consentirne il loro scaglionamento nel tempo (non più di un processo ogni 15 minuti).

Riserva ulteriori opportuni provvedimenti volti modificare l'attribuzione delle stanze ai giudici ed alle sezioni e le date di udienza di ciascun giudice, qualora ciò si rendesse necessario per razionalizzare il calendario delle udienze e ridurre concretamente il sovraffollamento nei corridoi.

Settore penale

Udienze delle sezioni dibattimentali ed udienze preliminari

Quanto al settore penale, si deve rilevare che manca ancora una normativa nazionale che, a differenza di quanto era stato disposto all'inizio della fase pandemica con il d.l. n. 18/2020, regolamenti il decorso dei termini e, in particolare, della prescrizione.

Tuttavia, anche a richiesta di una sola delle parti che, preferibilmente entro sette giorni prima dell'udienza e, comunque, in epoca precedente alla trasmissione per la pubblicazione del ruolo con indicazione dell'ora o della fascia oraria di trattazione, presenti istanza di rinvio di cortesia, anche genericamente motivata sulla situazione emergenziale causata dal covid e dal pericolo di contagio per le peculiari situazioni logistiche degli uffici giudiziari catanesi, il processo potrà essere rinviato ad altra udienza.

I presidenti dei collegi ed i giudici monocratici sono invitati a valutare favorevolmente dette richieste di rinvio, qualora non si tratti di processi con imputati soggetti a misura cautelare detentiva; in quest'ultima ipotesi valuteranno l'istanza in relazione alle peculiarità della situazione detentiva e processuale. Nell'ipotesi in cui il rinvio possa essere concesso, potranno accogliere la relativa istanza, anche prima della udienza, e formalizzare il rinvio in udienza anche alla presenza di un difensore di ufficio o d'aula. Il difensore richiedente il rinvio di cortesia informerà della richiesta e del relativo accoglimento ante udienza i colleghi difensori di coimputati e/o di parti civili.

I presidenti dei collegi ed i giudici monocratici, sia togati che onorari, nell'organizzazione dell'udienza per la trattazione dei processi per i quali non è stato chiesto o concesso rinvio o che non debbano essere rinviati per cause oggettive, potranno individuare quelli la cui trattazione non crei assembramento in aula, tenendo conto non solo degli ordinari criteri di priorità ma anche delle altre circostanze che possano influire sui tempi di trattazione (prime udienze, remissione di querele, notevole o scarsa complessità del processo, attività istruttoria, numero di testimoni, mancate notifiche agli stessi, ecc.). A tal fine, in relazione alle situazioni contingenti, l'attività istruttoria sia ad iniziativa delle parti che del Giudice, potrà essere ridotta.

Per ciascuna udienza i processi dovranno essere suddivisi ad ora fissa o per fascia oraria di chiamata, adeguatamente distanziati, in modo da consentirne la presumibile trattazione all'ora fissata; i processi che, per richiesta di rinvio di cortesia, come sopra specificato, o per cause oggettive, non potranno essere trattati dovranno tutti essere chiamati ad una stessa ora, prefissata, alla fine della udienza, con la presenza in aula di un difensore di ufficio, qualora il difensore di fiducia non sia presente.

I presidenti dei collegi ed i giudici monocratici, sia togati che onorari, con congruo anticipo, (preferibilmente, tre giorni prima dell'udienza e cinque giorni prima dell'udienza, nell'ipotesi in cui nei tre giorni precedenti siano compresi sabato e/o domenica) e comunque in tempo utile perché gli avvocati ne possano avere conoscenza prima dell'udienza, provvederanno a comunicare al Consiglio

dell'Ordine, per l'inserimento nel sito di quest'ultimo, alla locale Procura della Repubblica ed a questa Presidenza, agli indirizzi mail già comunicati con precedenti provvedimenti, gli orari e/o la fascia oraria di trattazione dei singoli processi e le date di rinvio dei processi per cui è stata avanzata richiesta di rinvio di cortesia o che non potranno essere trattati per ragioni oggettive, con indicazione, in quest'ultimo caso, dell'orario in cui essi saranno chiamati per disporre il rinvio. Per il rispetto della privacy, negli elenchi che saranno trasmessi, i nomi degli imputati dovranno essere mascherati.

Le prime udienze, che, essendo in numero non preventivamente programmabile dal Giudice e tutte fissate per le ore 9.00, creano certamente assembramento di avvocati e parti, dovranno essere trattate in via prioritaria con modalità agili, limitatamente alle attività che si rilevino essere indifferibili o che ne facilitino la immediata definizione, e smistate con rinvio a udienza successiva, con salvezza dei diritti di prima udienza.

In caso di disponibilità di assistenza in udienza e previa intesa con la cancelleria, le trattazioni dei processi potranno avvenire anche in orari e/o fasce orarie pomeridiane.

I processi che, per il numero di imputati e/o di parti civili (in ogni caso non superiore a sei), se trattati nelle aule del Palazzo di Giustizia di Piazza Verga e/o del plesso di via Francesco Crispi, non consentano il rispetto della distanza sociale di sicurezza sanitaria, dovranno, comunque, essere tenuti nelle aule di Bicocca.

I presidenti ed i giudici monocratici, togati ed onorari, dovranno impartire in aula tutte le opportune disposizioni, al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati tra le persone e consentire il rispetto, fra tutti i presenti, delle distanze indicate dall'Autorità sanitaria, in relazione alla capienza dell'aula. Se necessario, le udienze potranno essere tenute a porte chiuse.

Al fine di non intasare i ruoli e non potendosi oggi prevedere la cessazione dello stato di emergenza pandemica, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, i rinvii dovranno essere adeguatamente scaglionati ad udienze successive, evitando l'intasamento delle stesse, con indicazione non solo del giorno ma anche dell'ora o fascia oraria di trattazione.

I ruoli delle udienze con l'indicazione dell'orario di trattazione e delle date di rinvio, come sopra indicate, dovranno essere affissi non solo innanzi alle porte delle aule ma, strategicamente, anche in postazioni più defilate nell'atrio, oltre che sulle porte delle cancellerie, per consentirne la consultazione senza doversi necessariamente assembrarsi vicino alle porte delle aule. Essi, inoltre, dovranno essere comunicati all'URP, non appena si verificheranno le condizioni per la sua riapertura.

I magistrati sono tenuti al massimo rispetto dei tempi di invio degli elenchi prima indicati e dell'orario di inizio dell'udienza.

Ciascun presidente verificherà il rispetto delle presenti disposizioni da parte dei magistrati togati ed onorari appartenenti alla sua sezione e da parte della cancelleria di riferimento per quanto di competenza di quest'ultima, segnalando tempestivamente le inadempienze riscontrate a questo Presidente per le valutazioni di competenza.

Le udienze di convalida dell'arresto e l'eventuale contestuale giudizio direttissimo, saranno tenute in apposita auletta a ciò destinata, non appena la stessa sarà pienamente disponibile e saranno riarticolati i turni sezionali.

Udienze delle sezioni misure di prevenzione del riesame e delle Corti di Assise.

Per le udienze delle sezioni misure di prevenzione e riesame e delle Corti di Assise, anche a richiesta di una sola delle parti che, preferibilmente entro sette giorni prima dell'udienza e, comunque, in epoca precedente alla pubblicazione del ruolo con indicazione dell'ora o della fascia oraria di trattazione, presenti istanza di rinvio anche genericamente motivata sulla situazione emergenziale causata dal covid e dal pericolo di contagio per le peculiari situazioni logistiche degli uffici giudiziari catanesi, il processo potrà essere rinviato ad altra udienza.

I presidenti dei collegi sono invitati a valutare favorevolmente dette richieste di rinvio, qualora non si tratti,

- con riferimento alle Corti di Assise ed alla Sezione del Riesame, di processi con imputati soggetti a misura cautelare detentiva;
- con riferimento alla Sezione Misure di Prevenzione,
 1. di procedimenti aventi ad oggetto richiesta di misura di prevenzione patrimoniale e nei quali siano stati adottati decreti di sequestro;
 2. dei connessi procedimenti avviati ai sensi dell'art. 41 comma 1 sexies d.lgs. 159/2011;
 3. di procedimenti di rivalutazione della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 14 comma 2 ter d.lgs. 159/2011;
 4. di procedimenti aventi ad oggetto richiesta di aggravamento di misura di prevenzione personale;

in dette ipotesi valuteranno l'istanza in relazione alle peculiarità delle situazioni detentive, processuali ed istruttorie, ed all'urgenza nella emissione del provvedimento.

Nell'ipotesi in cui il rinvio possa essere concesso potranno accogliere la relativa istanza, anche prima della udienza, e formalizzare il rinvio in udienza anche alla presenza di un difensore di ufficio o d'aula. Il difensore richiedente il rinvio di cortesia informerà della richiesta e del relativo accoglimento ante udienza i colleghi difensori di coimputati e/o di parti civili.

I presidenti dei collegi, con congruo anticipo, (preferibilmente, tre giorni prima dell'udienza e cinque giorni prima dell'udienza, nell'ipotesi in cui nei tre giorni precedenti siano compresi sabato e/o domenica) e comunque in tempo utile perché gli avvocati ne possano avere conoscenza prima dell'udienza, provvederanno a comunicare al Consiglio dell'Ordine, per l'inserimento nel sito di quest'ultimo, alla locale Procura della Repubblica ed a questa Presidenza, agli indirizzi mail già comunicati con precedenti provvedimenti; gli orari e/o la fascia oraria di trattazione dei singoli processi e le date di rinvio dei processi che, in accoglimento della richiesta di rinvio di cortesia o per ragioni oggettive, non saranno trattati, con indicazione, in quest'ultimo caso, dell'orario in cui essi saranno chiamati per disporre il rinvio. Per il

rispetto della privacy, negli elenchi che saranno trasmessi, i nomi degli imputati dovranno essere mascherati.

I processi da trattare dovranno essere suddivisi ad ora fissa o per fascia oraria di chiamata, adeguatamente distanziati, in modo da consentirne la presumibile trattazione all'ora fissata;

I processi che saranno rinviati e non trattati dovranno tutti essere chiamati ad una stessa ora, prefissata, alla fine della udienza, con la presenza in aula di un difensore di ufficio, qualora il difensore di fiducia non sia presente.

I processi che, per il numero di imputati e/o di parti civili (in ogni caso non superiore a sei), se trattati nelle aule del Palazzo di Giustizia di Piazza Verga e/o del plesso di via Francesco Crispi, non consentano il rispetto della distanza sociale di sicurezza sanitaria, dovranno, comunque, essere tenuti nelle aule di Bicocca.

I presidenti dovranno impartire in aula tutte le opportune disposizioni, al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati tra le persone e consentire il rispetto, fra tutti i presenti, delle distanze indicate dall'Autorità sanitaria, in relazione alla capienza dell'aula. Se necessario, le udienze potranno essere tenute a porte chiuse.

Con particolare riferimento alle udienze di riesame gli avvocati sono invitati a contenere il loro intervento in modo da consentire il rispetto degli orari di trattazione fissati ed a depositare note di discussione scritte da richiamare ed illustrare nel corso della discussione.

Accessi alle cancellerie

Si confermano le disposizioni, per regolamentare l'accesso alle cancellerie, già impartite con provvedimenti, a firma congiunta del Presidente e del Dirigente Amministrativo del Tribunale di Catania, in data 13 novembre 2020 e 17 novembre 2020, e, a firma del solo Dirigente Amministrativo, in data 19 novembre 2020.

Riserva di integrare o modificare le presenti linee guida, previa consultazione con i Presidenti di Sezione, con il dirigente Amministrativo del Tribunale di Catania, con il Consiglio dell'Ordine di Catania o con il suo Presidente e dopo aver sentito il Presidente f.f. della Corte di Appello di Catania, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, all'esito di ulteriori relazioni di aggiornamento covid al Documento Valutazione Rischi del Tribunale da parte del Responsabile S.S.P. e del Medico Competente o qualora la situazione pandemica dovesse modificarsi o, comunque, se ne verificasse la necessità.

Catania, 25 gennaio 2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino